

**DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2019
202/2019/R/EEL**

**DISPOSIZIONI ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI E AI VENDITORI PER LE IMPRESE A FORTE
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IN ORDINE A FATTURAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI
CONGUAGLI RELATIVI ALL'ANNO 2017 E MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI
FINANZIARI DEI VENDITORI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1066^a riunione del 28 maggio 2019

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: deliberazione 814/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 629/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 629/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/com (di seguito: deliberazione 922/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com (di seguito: deliberazione 923/2017/R/com);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 922/2017/R/eel, valido a partire dal 1 gennaio 2018, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT 2018-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 181/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 181/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 711/2018/R/com (di seguito: deliberazione 711/2018/R/com);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling 27 settembre 2018 (di seguito: determina 13/18);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il comma 4.6 della deliberazione 467/2013/R/eel prevede che conguagli relativi all’applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT 2012–2015 nel 2014 saranno effettuati dalle imprese distributrici e dagli esercenti la vendita a valle dell’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati dell’anno 2014;
- con la deliberazione 629/2017/R/eel l’Autorità ha dato disposizioni alle imprese distributrici e ai venditori per le imprese a forte consumo di energia elettrica in ordine a fatturazione e rateizzazione dei conguagli relativi agli anni 2014 e 2015 e misure per la riduzione degli oneri finanziari dei venditori;
- in particolare, con la deliberazione 629/2017/R/eel l’Autorità ha:
 - fissato le modalità operative per il recupero o pagamento degli importi relativi agli anni 2014 e 2015 in relazione all’applicazione della

- componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1*bis* del TIT 2012-2015;
- regolato le modalità operative per la concreta liquidazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti del cliente finale, stabilendo le forme di rateizzazione per il pagamento in caso di partite debitorie per il medesimo cliente finale;
 - con la medesima deliberazione 629/2017/R/eel l'Autorità ha altresì previsto che, al fine di ridurre le potenziali criticità finanziarie ed economiche a carico dei venditori interessati:
 - i medesimi possano richiedere un anticipo sugli importi per i quali è prevista la rateizzazione;
 - sia definito un apposito meccanismo a copertura del rischio morosità dei suddetti venditori, in caso di mancato pagamento da parte dei clienti delle somme dovute;
 - con la deliberazione 655/2017/R/eel, l'Autorità ha previsto che, contestualmente alla definizione dei conguagli di cui alla deliberazione 629/2017/R/eel, le imprese distributrici provvedano a calcolare, per l'anno 2015, l'ammontare dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel; e che tutte le disposizioni della medesima deliberazione 629/2017/R/eel per l'anno 2015 siano applicate tenendo conto della somma degli importi relativi all'applicazione della componente A_E e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1*bis* del TIT 2012-2015 e alle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- nelle more del procedimento di valutazione delle misure istitutive di aiuti di Stato presso la Commissione Europea, allora pendente, con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto di rimuovere, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la differenziazione tra la struttura tariffaria degli oneri delle componenti tariffarie A per i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica rispetto alla struttura tariffaria applicata ai punti di prelievo nella titolarità di altre imprese;
- pertanto, con la deliberazione 657/2015/R/com, a partire dal 1 gennaio 2016, è stata abolita la distinzione tra punti in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri punti in media tensione, con la conseguenza che, di fatto, nel corso del 2016, anche alle prime sono stati applicati da parte dei distributori i benefici di cui al decreto legge 91/14;
- quanto previsto dalle deliberazioni 668/2015/R/eel e 657/2015/R/com è stato applicato per tutto l'anno 2016;
- la parità di trattamento tra i punti di prelievo in media, in alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica rispetto ai punti di prelievo nella titolarità di altre imprese nel 2016 ha come conseguenza che per il medesimo anno non risulta necessario provvedere ai conguagli relativamente

all'applicazione della componente tariffaria A_E e delle aliquote per consumi superiori a 8 GWh/mese (per la media tensione) o a 12 GWh/mese (per l'alta e altissima tensione).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 814/2016/R/com, l'Autorità ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2017, la riattivazione della componente tariffaria A_E , disponendo altresì che, in coerenza con quanto applicato negli anni 2014 e 2015, la componente tariffaria A_E sia pagata solo dai punti di prelievo nella titolarità di soggetti non inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come individuabili sulla base dell'elenco più aggiornato pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- con la deliberazione 814/2016/R/com non è stata, invece, confermata la differenza di trattamento tra imprese a forte consumo di energia elettrica e altri utenti in merito all'applicazione delle aliquote per consumi superiori a 8 GWh/mese (per la media tensione) o a 12 GWh/mese (per l'alta e altissima tensione), che sono state poste pari a zero per tutte le utenze rientranti nelle medesime tipologie;
- con la medesima deliberazione 814/2016/R/com, l'Autorità ha previsto altresì che, in coerenza con quanto applicato negli anni 2014 e 2015, come stabilito dal comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel, a partire dal 1 gennaio 2017 le riduzioni delle componenti tariffarie A3 e A4 per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 non siano applicati ai punti di prelievo in media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come individuabili sulla base dell'elenco più aggiornato pubblicato dalla CSEA;
- con la deliberazione 181/2018/R/eel, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di provvedere, con propria determinazione, alla pubblicazione dei valori tariffari che la CSEA utilizza per il calcolo delle agevolazioni e per la verifica delle sovracompensazioni relative al 2017, nonché eventuali istruzioni operative alla CSEA in relazione al riconoscimento delle agevolazioni di competenza 2017;
- con la determina 13/18, Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha, tra l'altro, fissato i parametri ai fini del calcolo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013 relative all'annualità di riferimento 2017;
- dal 28 settembre 2018 fino al 12 novembre 2018 la CSEA ha messo a disposizione il portale per la raccolta dei dati per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2017;
- il comma 6.1 della deliberazione 923/2017/R/com prevede che eventuali conguagli della componente tariffaria A_E applicata nel corso del 2017 devono essere effettuati a valle della pubblicazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo al medesimo anno, secondo modalità stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

- il comma 6.1 della deliberazione 711/2018/R/com prevede che eventuali conguagli relativamente all'applicazione della componente tariffaria A_E nell'anno 2017 devono avvenire a seguito della deliberazione di aggiornamento della deliberazione 629/2017/R/eel per l'anno 2017.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- è stato riscontrato un errore materiale al comma 4.6 della deliberazione 629/2017/R/eel, dove si precisa che “Le anticipazioni di cui al presente articolo sono poste in capo al Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, di cui al comma 48.1, lettera o) del TIT”, mentre il comma 6.10 della medesima deliberazione precisa che “I saldi del meccanismo di cui all'Articolo 5 sono posti in capo al conto di cui comma 4.6”; e che risulta opportuno che gli oneri relativi agli articoli 4 e 5 della deliberazione 629/2017/R/eel siano posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera x₁) del TIT 2012-2015 (di seguito: Conto A_E);
- il punto 6 della deliberazione 922/2017/R/com, prevede che eventuali oneri relativi alle agevolazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013 che non trovano copertura sul Conto A_E , siano posti in capo al conto di cui al comma 48.1, lettera b) del TIT 2018-2019;
- sempre con riferimento alla deliberazione 629/2017/R/eel, è emerso un ulteriore aspetto meritevole di chiarimento, che potrebbe emergere in sede di applicazione dei citati articoli 4 e 5 nella parte in cui condizionano la partecipazione ai rispettivi meccanismi (di anticipazione degli importi rateizzati e di copertura della morosità) all'effettivo pagamento, da parte dei venditori istanti, degli importi fatturati dalle imprese distributrici a titolo di conguaglio relativo alla componente A_E e alle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT 2012–2015 nel 2014 e 2015;
- al riguardo, è bene infatti chiarire che, rispetto alla dizione letterale usata dalle disposizioni in commento (e all'assenza di esplicite indicazioni in merito alle altre componenti a copertura degli oneri generali di sistema), non appare comunque praticabile l'interpretazione secondo la quale potrebbe beneficiare dei suddetti meccanismi anche il venditore che, pur avendo versato la componente A_E , resti inadempiente agli obblighi di versamento delle altre componenti a copertura degli oneri generali di sistema; una tale interpretazione, infatti, frustrerebbe le finalità e gli interessi pubblici sottesi ai meccanismi di cui agli articoli 4 e 5, ossia minimizzare il rischio per le imprese di vendita del mancato incasso della componente A_E generato dall'evoluzione della relativa disciplina, a fronte però di un comportamento efficiente della medesima impresa rispetto alle esigenze di corretta esazione del gettito degli oneri di sistema, di cui la componente A_E costituisce solo una componente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- provvedere all'aggiornamento delle disposizioni della deliberazione 629/2017/R/eel per l'anno 2017, ai fini del conguaglio della componente tariffaria A_E applicata nel medesimo anno e di quanto previsto al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel;
- prevedere anche per l'anno 2017:
 - forme di rateizzazione per il pagamento in caso di partite debitorie per il cliente finale;
 - la possibilità, da parte dei venditori interessati, di richiedere un anticipo sugli importi per i quali è prevista la rateizzazione;
 - l'estensione del meccanismo a copertura del rischio morosità dei suddetti venditori già previsto per gli anni 2014 e 2015;
- correggere l'errore materiale del comma 4.6 della deliberazione 629/2017/R/eel;
- al fine di evitare potenziali applicazioni difformi rispetto alle finalità dei meccanismi di cui all'articoli 4 e 5 della medesima deliberazione 629/2017/R/eel, esplicitare l'implicito principio per cui l'ammissione ai suddetti meccanismi, da parte del venditore interessato, sia condizionato alla regolarità dei pagamenti delle componenti a copertura della totalità degli oneri generali di sistema fatturate dall'impresa distributrice competente

DELIBERA

Articolo 1

Conguagli relativi all'applicazione della componente A_E per l'anno 2017 e alle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel

- 1.1 Le imprese distributrici provvedono a calcolare l'ammontare dei conguagli relativi all'applicazione della componente A_E e l'ammontare dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel di competenza 2017, sulla base della versione più aggiornata dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia di competenza 2017, con l'eccezione di eventuali conguagli relativi:
 - a. ai titolari del POD di una RIU, che sono gestiti direttamente dalla CSEA, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 385/2014/R/eel;
 - b. ai soggetti inclusi nell'elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere inserite per l'anno 2017, ma che sono ancora soggette a controlli.
- 1.2 Le imprese distributrici provvedono all'aggiornamento dei calcoli di cui al precedente comma 1.1, sulla base degli aggiornamenti dell'elenco 2017.

Articolo 2

Disposizioni alle imprese distributrici per l'anno 2017

- 2.1 Entro il 31 luglio 2019 le imprese distributrici provvedono a comunicare gli importi di cui al precedente comma 1.1 agli utenti del trasporto che, nel corso dell'anno 2017, erano i titolari del contratto di fornitura con i clienti finali che, per il medesimo anno 2017, risultano debitori o creditori in relazione alla somma algebrica dell'applicazione della componente A_E e dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel.
- 2.2 Qualora gli utenti del trasporto di cui al precedente comma 2.1 siano più soggetti, le imprese distributrici provvedono a quanto previsto al medesimo comma per ciascuno dei suddetti soggetti, per il periodo di competenza.
- 2.3 Nella comunicazione di cui al comma 2.1, per ciascun utente del trasporto, le imprese distributrici sono tenute ad indicare:
 - a) i clienti finali, per ciascun POD, che risultano debitori o creditori in relazione alla somma algebrica dell'applicazione della componente A_E e dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel per l'anno 2017;
 - b) per ciascun cliente finale di cui alla lettera a), l'importo relativo alla somma algebrica dell'applicazione della componente A_E e dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel di competenza dell'anno 2017;
 - c) se il cliente finale di cui alla lettera a), qualora risulti debitore, ha diritto alla rateizzazione.
- 2.4 Ai fini del comma 2.3, lettera c), l'impresa distributtrice considera l'importo di cui al medesimo comma, lettera b), rispetto a tutti gli utenti del trasporto che hanno fornito nel corso del 2017 il cliente finale e applica quanto previsto al successivo comma 3.3.
- 2.5 Entro il primo mese successivo dall'invio della comunicazione di cui al comma 2.1, le imprese distributrici emettono nei confronti degli utenti del trasporto di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 le fatture relative alla somma algebrica dell'applicazione della componente A_E e dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel di competenza dell'anno 2017, secondo le modalità adottate per le rettifiche della fatturazione ai sensi dell'Allegato C della deliberazione 268/2015/R/eel.
- 2.6 Entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni due mesi, sulla base degli aggiornamenti di cui al comma 1.2, le imprese distributrici provvedono a effettuare quanto previsto nel presente articolo in relazione ad eventuali nuovi soggetti che risultino debitori o creditori in relazione alla somma algebrica dell'applicazione della componente A_E e dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel di competenza 2017 o in relazione ad altre possibili modifiche intervenute a seguito dell'aggiornamento degli elenchi del medesimo anno.

Articolo 3

Disposizioni ai venditori per l'anno 2017

- 3.1 Entro 30 giorni dall'emissione delle fatture di cui ai commi 2.5 e 2.6, i venditori regolano le partite debitorie o creditorie in relazione agli importi derivanti dalla somma algebrica dell'applicazione della componente A_E e dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel di competenza dell'anno 2017, nei confronti dei clienti finali di cui al comma 2.3, lettera a).
- 3.2 Qualora il cliente finale risulti debitore, la fattura di cui al precedente comma 3.1 deve contenere, tra l'altro:
 - a. l'importo da corrispondere;
 - b. i termini di pagamento della fattura, fissati secondo quanto previsto dal contratto di fornitura;
 - c. la facoltà per il cliente di rateizzare l'importo oggetto della fattura e le relative modalità con cui il cliente può richiedere la rateizzazione.
- 3.3 Il cliente finale ha diritto di richiedere la rateizzazione:
 - a. qualora gli importi di cui al comma 3.2, lettera a), risultino superiori o uguali ad una soglia pari a 25.000 euro;
 - b. con le modalità e le tempistiche indicate nella fattura del venditore;
 - c. entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima fattura.
- 3.4 Ai fini della rateizzazione, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di fatture emesse dal venditore, nei confronti del cliente nell'arco degli anni in cui il medesimo cliente risulti effettivamente debitore ed è soddisfatta la condizione di cui al precedente comma 3.3, lettera a), e comunque non inferiore a due.
- 3.5 Qualora il cliente finale risulti creditore, il venditore versa gli importi di cui al comma 3.1, previa comunicazione al cliente finale:
 - a. l'importo da riscuotere;
 - b. le modalità e le tempistiche per la riscossione del credito da parte del cliente finale.
- 3.6 Il venditore ha l'obbligo di restituire a CSEA, secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite, l'importo computato dall'impresa distributrice ai sensi del comma 2.3, lettera b), nel caso in cui tale importo non possa essere liquidato al cliente finale creditore.

Articolo 4

Anticipazione degli importi rateizzati per i venditori

- 4.1 I venditori possono presentare apposita istanza di anticipazione alla CSEA degli importi rateizzati ai sensi dell'Articolo 3, con le stesse modalità e condizioni previste dall'articolo 4 della deliberazione 629/2017/R/eel per gli anni 2014 e 2015.
- 4.2 L'istanza di partecipazione di cui al precedente comma 4.1 è presentata entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2019, completa della documentazione attestante eventuali importi riscossi dai clienti finali fino al mese di settembre 2019.
- 4.3 Tutti i venditori che presentano l'istanza di anticipazione di cui al comma 4.1 ma che non partecipano al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi di cui all'Articolo 5 versano gli importi anticipati dalla CSEA e non ancora restituiti, anche se non riscossi dai clienti finali, entro il termine per la comunicazione della partecipazione a detto meccanismo di riconoscimento ai sensi del comma 5.2. Diversamente, per i venditori che partecipano anche al meccanismo di riconoscimento, gli importi anticipati dalla CSEA e non ancora restituiti sono compensati con gli ammontari di morosità CA_i , di cui all'articolo 5 della deliberazione 629/2017/R/eel.
- 4.4 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal venditore ai sensi del presente articolo, anche in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1 della deliberazione 629/2017/R/eel.

Articolo 5

Meccanismo riconoscimento crediti non riscossi

- 5.1 I venditori hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi per l'anno 2017 con le stesse modalità e condizioni di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione 629/2017/R/eel.
- 5.2 Ai fini di quanto previsto al comma 5.1, ciascun venditore comunica alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo in occasione della prima delle sessioni di cui al comma 6.3 della deliberazione 629/2017/R/eel, secondo modalità definite dalla CSEA medesima.
- 5.3 Per i venditori di cui al comma 5.1, il coefficiente di riconoscimento σ di cui al comma 5.4 della deliberazione 629/2017/R/eel è calcolato con riferimento ai crediti non riscossi relativi alla fornitura di competenza del 2017.

Articolo 6

Rettifica errore materiale della deliberazione 629/2017/R/eel

- 6.1 Al comma 4.6 della deliberazione 629/2017/R/eel, le parole “*Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione*, di cui al comma 48.1, lettera o) del TIT” sono sostituite dalle parole “*Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica*, di cui al comma 47.1, lettera x₁) del TIT”.
- 6.2 Al comma 4.1, lettera b, della deliberazione 629/2017/R/eel, dopo le parole “di cui al comma 2.5” sono inserite le parole “e sia regolare nei pagamenti di tutte le componenti a copertura degli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici”.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Qualora il Conto A_E risulti incapiante in relazione agli oneri di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione 629/2017/R/eel o agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento, si applica quanto previsto al punto 6 della deliberazione 922/2017/R/com.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e delle Finanze e alla CSEA.
- 7.3 Il presente provvedimento è trasmesso altresì all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

28 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini